



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo, presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via delle Ville n. 4

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA, I.S.I.S.S. PIEDIMONTE MATESE, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., come in atti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari [REDACTED]  
[REDACTED] on cui elett. dom. in Caserta, alla piazza della Costituzione n. 1

RESISTENTI

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato [REDACTED], la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato in servizio presso [REDACTED], esponeva di aver prestato servizio per 23 anni nel ruolo della scuola primaria; di essere, poi, transitata, nell'anno 2005, nei ruoli della scuola secondaria di I grado, per gli insegnamenti di cui alla classe di concorso A043; di aver ottenuto, in data 01.09.2011, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di II grado per le materie di insegnamento di cui alla classe di concorso A12.

Tanto esposto, la parte istante lamentava che, in sede di ricostruzione di carriera, l'amministrazione convenuta, in applicazione del meccanismo della c.d. temporizzazione, non le riconosceva integralmente il pregresso servizio prestato nei ruoli della scuola primaria.

Adiva, pertanto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: "... previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione del decreto dirigenziale n. 179 del 26.04.2017 ... a) accertare e dichiarare il diritto della docente [REDACTED] ai fini della ricostruzione della carriera, al riconoscimento

integrale di tutti gli anni di insegnamento effettuati nei profili di docente di scuola secondaria di I grado e di docente di scuola secondaria di II grado, con tutte le conseguenze di legge ... b) per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, in solido o chi di dovere, al riconoscimento - per intero - del predetto servizio (complessivamente anni 18, mesi 4 e giorni 5 di servizio di ruolo), nonché al riconoscimento del relativo trattamento economico ed al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati dovuti per differenze retributive tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con conseguente regolarizzazione contributiva ...; c) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento secondo le disposizioni di cui all'art. 485 D.Lsg. n. 297/94, con il riconoscimento per intero dei primi 4 anni, per 2/3 l'eccedenza e ai soli fini economici il rimanente 1/3, con la collocazione nella posizione stipendiale così maturata, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate e la conseguente regolarizzazione contributiva, oltre interessi di legge". Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva il Ministero convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale per la provincia di Caserta (ex Ufficio Scolastico Provinciale) nonché dell'Istituto scolastico convenuto.

Osserva, al riguardo, il giudicante che, quanto alla legittimazione passiva, data la indubbia natura lavoristica dell'oggetto del contendere, la presente pronuncia non può che essere resa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, quale "datore di lavoro" della parte ricorrente, poiché non è dubitabile, nonostante le ampie riforme del sistema scuola, che i lavoratori del settore rimangano in rapporto di impiego con l'amministrazione centrale, poiché gli uffici provinciali e regionali mantengono tuttora il ruolo e la natura di articolazioni territoriali del Ministero, in capo al quale ultimo, conseguentemente, deve ritenersi logicamente radicata la legittimazione passiva nella presente controversia.

Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.

La carriera ed il servizio prestato dalla ricorrente sono stati confermati dal Ministero, e dunque i fatti devono ritenersi pacifici tra le parti.

Parte ricorrente lamenta l'erroneità dell'applicazione dell'istituto della c.d. temporizzazione che avrebbe comportato il riconoscimento di un minor numero di anni di servizio e quindi di anzianità valevole per l'inquadramento nella fascia stipendiale.

La ricorrente, già docente di ruolo della scuola materna dal 1984 al 2005, passata poi alla scuola secondaria di primo grado, con decorrenza dal 01.09.2005, ed, ancora, ai ruoli della scuola secondaria di secondo grado con decorrenza dal 01.09.2011, chiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto come docente di ruolo di scuola primaria, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal Ministero con il meccanismo della c.d. temporizzazione, e la condanna dell'amministrazione convenuta alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato.

Osserva il Tribunale come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'arresto del 6 maggio 2016 n. 9144, si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che (per effetto del combinato disposto degli articoli 77 ed 83 DPR nr. 417/1974 e dell'articolo 57 L. nr. 312/1980) all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione.

In particolare, hanno affermato che dall'art. 57 della l. 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo d.P.R. n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna.

In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti; si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici (Cfr. Cass. Sez. U. 22726/2022).

Una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento (Così Cass. Sez. U. n. 22726/2022).

A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). È evidente, pertanto che, secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante di ruolo anche della scuola primaria che transita nel ruolo della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola primaria e, per l'effetto, deve essere riconosciuto il diritto della docente al trattamento stipendiale che la medesima avrebbe percepito per effetto del riconoscimento integrale del servizio svolto nei ruoli della scuola primaria tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto. Conseguentemente, il Ministero resistente va condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente sin dalla data del passaggio nei ruoli della scuola secondaria, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola primaria;

b) dichiara il diritto della ricorrente al trattamento stipendiale che la medesima avrebbe percepito per effetto del riconoscimento integrale del servizio svolto nei ruoli della scuola primaria tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto alla ricostruzione di carriera della ricorrente con il computo della predetta anzianità;

c) condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dalla stessa maturate sin dalla data del passaggio nei ruoli della scuola secondaria, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, come per legge;

d) condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi eur. [REDACTED] oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 14 maggio 2024

Il Giudice  
dott.ssa Adriana Schiavoni